



Paolo Grossi, *Una Costituzione da vivere. Breviario di valori per italiani di ogni età*, Marietti 1820, Bologna, 2018, pp. 74

Cosa emerge dalla lettura dei primi 54 articoli della nostra Carta costituzionale, almeno per il lettore attento (anche se non dotato di una formazione specialistica)? «Un'architettura dall'indovinato equilibrio fra dimensione individuale e sociale del cittadino»: è questa l'immagine usata da Paolo Grossi per descrivere il frutto della visione dei (e delle) Costituenti, che ha permesso di mettere per iscritto – riconoscendo, quasi mai creando, ciò che si poteva leggere nell'intimo della società italiana uscita dalla prova del fascismo e della seconda guerra mondiale – principi, diritti e doveri.

Essa è contenuta all'interno di *Una Costituzione da vivere*, libriccino che l'insigne storico del diritto e Presidente emerito della Corte costituzionale ha da poco pubblicato con l'editore Marietti 1820, dedicandolo alla nostra legge fondamentale, quei «139 articoli che costituiscono la fondazione etica sociale politica giuridica del popolo italiano».

Nel tracciare il percorso che, dagli albori del costituzionalismo, ha portato alla genesi della nostra Costituzione, «breviario giuridico che accom-





pagna il cittadino nella sua vicenda e in cui [...] si parla dei fatti concreti della sua vita quotidiana», Grossi pone un accento particolare sul carattere della *socialità* che pervade l'intera costruzione costituzionale e, a monte, l'intera *mens Constituentis*: per l'autore il termine identifica «una comunità storica permeata da un vivace ordito di solidarietà, dove i diritti dell'uno non sono contemplati in una solitaria absolutezza ma in armonia con quelli dell'altro, armonia che si realizza unicamente temperandoli con situazioni di dovere».

Altrettanto forte è l'immagine della solidarietà che «feconda» l'intera Costituzione, come continuo fattore vivificante delle “regole del gioco” anche quando la loro forma letterale non viene cambiata (cosa che può dirsi, appunto, per gran parte degli articoli della Parte Prima, oltre che dei Principi). L'impegno messo dai e dalle Costituenti per non far inaridire il testo che stavano redigendo, assieme all'opera della Corte costituzionale che, con il tempo, si è impegnata a «verificare l'espansione dei valori negli strati profondi della società e provvedere alla espansione delle relative tutele», appare come un riferimento sicuro: ciò anche in un contesto in cui la paura dell'Altro (o, se si vuole, di ciò che è “alieno”) e la conseguente domanda securitaria (o, comunque, la tendenza a escludere, più che a includere) riscuotono maggiore successo tra un numero sempre più ampio di persone.

Nel volumetto non è compresa la parola «sicurezza», ma è significativo che nelle prime pagine sia contenuta una riflessione tanto semplice – almeno per il giurista “solido” e avveduto – quanto non scontata, per lo meno in tempi in cui proprio la sicurezza viene posta in cima alle richieste del *quibus de populo* (soprattutto nella narrazione proposta da alcuni *media* e dalle voci che emergono dai *social network*) e ai programmi elettorali di



molte forze politiche nazionali e locali. Scrive infatti Grossi: «Non v'è dubbio che anche l'esercizio della forza da parte di un potere legittimo è una manifestazione del diritto, ma non è il diritto».

Allo stesso modo, il diritto penale, dell'esecuzione penale e le norme in tema di pubblica sicurezza, per sentiti che siano dal cittadino comune in ragione della loro natura vistosa (come lo stesso autore mette in luce), sono certamente parte del diritto ma non lo esauriscono (ed è bene che non sia così): gli strumenti approntati per affrontare ciò che Grossi chiama «*patologia della società*» (che purtroppo esiste e, dunque, richiede «l'opera preziosa ma terribile del giudice, del funzionario di polizia, del guardiano di un carcere»). E, proprio in quanto preziosa, non può essere generalizzata ed estesa, per non farle perdere di valore) non possono che essere minoritari rispetto alle previsioni in materia di *fisiologia* della stessa società, per la quale conta di più mantenere o accrescere l'armonia – ecco il concetto, già visto, che ritorna – che intervenire per colpire i fattori che la turbano.

Un'armonia, questa, favorita (anche) dal fatto che – e fin tanto che – il diritto non è avvertito come un'imposizione dall'alto, ma un complesso di norme che riflettono i valori condivisi dal gruppo sociale e, come tali, sono osservate spontaneamente, senza che ciò sia fonte di preoccupazioni. *Sine cura*, appunto.

Gabriele Maestri

(Dottore di ricerca in Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparate;  
dottore di ricerca in Scienze politiche – Studi di genere;  
coordinatore della redazione di *Democrazia e Sicurezza*)